



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 37

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 07-04-2020

Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO FINO AL 15/04/2020

L'anno duemilaventi addì sette del mese di aprile, il Sindaco Stivan Giuliano

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 6 del 10/01/2020, è stato ordinato quanto segue:

di istituire, dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2020, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

.....

3. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamiento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi;

VISTA la nota della Provincia di Vicenza pervenuta il 31/03/2020 prot n. 458, con la quale il Consigliere delegato all'ambiente Matteo Macillotti chiede la proroga del divieto di abbruciamiento delle ramaglie fino al 15 aprile p.v.;

CONSIDERATO il perdurare dell'emergenza sanitaria per il coronavirus;

CONSIDERATO inoltre che la pratica dell'abbruciamiento controllato dei residui dei lavori agricoli e vegetali, può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e di vegetazione e portare ad infortuni, anche gravi, che potrebbero richiedere cure ospedaliere o di pronto soccorso e un conseguente sovraccarico per il sistema sanitario, oltre che il possibile impiego di Carabinieri Forestali ed ai Vigili del Fuoco - di norma preposti al presidio del territorio per il monitoraggio dei fuochi - personale e mezzi che allo stato attuale possono essere concentrati nelle attività messe in campo per contrastare la diffusione del contagio del coronavirus;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

Il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi, fino al 15 aprile p.v.;

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

RICORDA

che l'inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale: distaccamentosandrigo@polizialocalenevi.it;
- Carabinieri di Sandrigo: stvi548540@carabinieri.it ;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza: dapvi@pec.arpav.it;
- Provincia di Vicenza: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
- Servizio Forestale Regionale: forestale@pec.regione.veneto.it;
- Prefettura di Vicenza: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuliano Stivan

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Stivan Giuliano